

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- VISTO** il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;
- VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID-19 n 58/2020

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2018 con delibera n. 11 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/10/2019;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento di alunni e studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto comprensivo Perugia 2, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 2 – Terminologia

COVID-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata; i Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico.

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Persona infetta (caso di COVID-19): persona risultata positiva al test specifico, anche se non presenta sintomi di malattia

Persona a rischio: persona per la quale siano in corso di svolgimento test, oppure che sia stata a contatto stretto con un caso di COVID-19

Contatto stretto (ad alto rischio di esposizione):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Criterio di distanza “droplet”: almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche

Distanza di sicurezza ai fini della trasmissione del virus: distanza di almeno 100 cm fra una persona e l'altra (rileva la posizione del volto, ovvero di bocca o naso)

Distanza di sicurezza rafforzata ai fini della trasmissione del virus: distanza di almeno 200 cm fra una persona e l'altra (rileva la posizione del volto, ovvero di bocca o naso)

Rima buccale: l'apertura delimitata dalle labbra, a forma di fessura trasversale tra le due guance (buccae), quindi la parte esterna della bocca.

ATA: Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico

CTS: Comitato Tecnico Scientifico

DdP: Dipartimento di Prevenzione della ASL

DDI: Didattica Digitale Integrata

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

DS: Dirigente Scolastico

DSGA: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

MinIst: Ministero Istruzione

MinSal: Ministero Salute

MMG: Medico di Medicina Generale (di base)

MC: Medico Competente

PLS: Pediatra di Libera Scelta

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 3 - Soggetti responsabili, formazione ed informazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola. Tale sito verrà utilizzato anche per le comunicazioni riguardanti la gestione dell'emergenza COVID-19 rivolte al personale scolastico, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.

2. Referenti COVID: nel rispetto delle indicazioni del I.S.S., presso ogni plesso verranno identificati i Referenti COVID il cui compito principale è la presa in carico delle persone che manifestino sintomi compatibili con COVID-19 e la comunicazione con gli altri soggetti interessati.

3. Comitato COVID-19

E' istituito, presso l'I.C. Perugia 2, il "Comitato COVID-19" formato da: DS, DSGA, RSPP, RLS, MC, collaboratori del DS, con il compito di monitorare la situazione dell'Istituto Comprensivo per quanto riguarda l'emergenza e di proporre eventuali modifiche del presente Regolamento, anche alla luce di eventuali evoluzioni normative.

4. Formazione del personale

L'Istituto comprensivo organizzerà specifiche attività formative per il personale, circa il rischio COVID-19 ed il protocollo di sicurezza adottato dalla scuola, con modalità che garantiscano il distanziamento fra i partecipanti.

Per i Referenti COVID-19 è prevista una formazione a distanza, tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'I.S.S..

5. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, bambini ed alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le classi e le sezioni dell'Istituto comprensivo devono rimanere sempre rigorosamente separate le une dalle altre, sia all'interno dell'edificio scolastico che nelle aree esterne di pertinenza dello stesso, durante l'orario scolastico. I docenti e i Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto di distanziamento e separazione di bambini ed alunni, correggendo prontamente eventuali violazioni.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le altre persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi

i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. Le collaboratrici ed i collaboratori scolastici devono pulire e sanificare gli spazi comuni utilizzati dalle classi a conclusione dell'attività, o comunque prima che gli stessi vengano utilizzati da altre classi o sezioni dell'istituto; verranno predisposti appositi cartelli da collocare sulla maniglia della porta di ingresso del locale, ad attestare l'avvenuta pulizia e disinfezione.

5. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell'infanzia.

7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni, nonché ogni altro oggetto o materiale quale, ad esempio, fazzoletti di carta, indumenti, monili, cellulari ecc.. E' inoltre fatto divieto di condividere merende, bevande, snack, pacchetti di caramelle e similari.

8. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, individuati come **Referenti COVID**, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione della ASL locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C, o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di bambini, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (pgic862006@istruzione.it, pgic862006@pec.istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La mail, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, dovrà avere come oggetto: "Comunicazione riservata al Dirigente Scolastico".

4. È istituito e tenuto dai docenti coordinatori di plesso un **Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola**, compresi i genitori dei bambini e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Per quanto riguarda i genitori, la registrazione non deve essere effettuata quando accedono solo alle parti comuni per accompagnare o riprendere gli allievi, in corrispondenza degli orari di ingresso ed uscita dalla scuola.

5. I bambini e gli alunni potranno essere accompagnati da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

6. Non è ammesso l'**ingresso a scuola dei genitori senza appuntamento**, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico, o altri effetti personali, i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.

7. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una **dichiarazione persone esterne**, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

8. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative, al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

9. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

10. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo dei bambini, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, bambini ed alunni

sono chiamati ad esercitare la propria autonomia, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

3. Le famiglie dei bambini e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

5. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato, fatto salva diversa indicazione normativa da parte delle Autorità competenti derivante da modifica della situazione epidemiologica. I suddetti incontri si svolgeranno pertanto in modalità telematica, salvo diversa indicazione.

6. Nel caso in cui i genitori o i tutori legali ravvisino nei bambini e negli alunni sintomi associabili al COVID-19, devono tenerli a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

7. Le specifiche situazioni dei bambini e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7.50; eventuali modifiche degli orari saranno comunicati tempestivamente a tutta la comunità scolastica.

In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere l'orario di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia nelle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al momento dell'ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate attraverso i percorsi di ingresso prestabiliti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. A tal fine, per ogni plesso, verrà elaborato uno **schema di accesso aule** nel quale saranno identificati i percorsi assegnati per raggiungere in sicurezza le aule, e per dirigersi da tali locali alle uscite assegnate. Gli insegnanti, nel corso del primo giorno di scuola, hanno il compito di illustrare agli alunni i percorsi di ingresso ed uscita dalla loro classe.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. La mascherina potrà essere tolta una volta che la classe sarà disposta e seduta secondo il "setting" di aula solo dopo apposito assenso da parte del docente, e solamente se il setting dell'aula consenta di garantire tra gli alunni la distanza di un me-

tro tra le rime buccali. In ogni altra occasione durante le attività didattiche e ogni qualvolta sia necessario alzarsi dalla sedia, sarà obbligatorio l'uso della mascherina.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni, studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

L'uscita avverrà classe per classe, secondo una sequenza ordinata che dipende dalla distanza dell'aula dall'uscita più vicina; l'insegnante dell'ultima ora si assicurerà del regolare svolgimento delle operazioni di uscita.

Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici, o di formare assembramenti all'esterno degli edifici.

6. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita per i bambini – scuola dell'infanzia

1. Nei periodi di svolgimento delle attività educative l'ingresso a scuola è di norma consentito dalle ore 08.00 alle ore 09.00. In caso di arrivo in anticipo, i bambini e i loro accompagnatori devono attendere l'orario di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico sia nelle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

Gli accompagnatori dovranno indossare correttamente la mascherina.

2. Al momento dell'ingresso i bambini dovranno essere accompagnati presso l'aula assegnata al proprio gruppo, attraverso i percorsi di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.

3. Una volta raggiunta la propria aula, i bambini dovranno mantenersi a distanza di sicurezza. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata in cui i bambini devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito ai bambini ed ai loro accompagnatori di attardarsi negli spazi interni all'edificio, o di formare assembramenti all'esterno

6. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita del personale

1. Nell'approssimarsi all'ingresso della sede scolastica, qualora si verifichi la presenza contemporanea di più persone, occorre indossare la mascherina e disporsi in fila mantenendo la distanza di sicurezza rafforzata di 2 metri.

Prima di varcare la porta di ingresso, occorre attendere l'uscita di eventuali persone in transito, quindi accedere mantenendosi sul lato destro del varco; evitare tassativamente di incrociare altre persone.

Per quanto riguarda la registrazione delle presenze, vengono impiegati:

- il Registro elettronico, per quanto riguarda gli insegnanti
- il badge, per quanto riguarda il personale ATA

2. L'uscita avviene utilizzando le medesime precauzioni viste per l'ingresso; coloro che utilizzano i Registri cartacei devono annotare l'orario di uscita, quindi indirizzarsi verso l'uscita mantenendo la destra ed evitando di avvicinarsi troppo alle persone che precedono.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. I docenti devono mantenere il distanziamento di 2 metri dagli alunni.

2. Per le attività di Educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Ad oggi non sono consentiti i giochi di squadra e gli sport di gruppo, salvo diverse disposizioni normative che potrebbero essere emanate dalle Autorità competenti in materia, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Gli alunni non potranno comunque utilizzare gli spogliatoi delle palestre per il cambio d'abito: sarà quindi necessario che gli stessi, nel giorno settimanale in cui è calendarizzata l'attività di scienze motorie, si rechino a scuola già abbigliati con indumenti idonei.

3. In tutte le sedi dell'Istituto sono presenti spazi all'aperto: gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso per lo svolgimento delle attività didattiche.

4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

5. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV/LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei piedi. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno svolgono di norma la loro lezione all'interno dell'area didattica. Qualora fosse indispensabile, in particolari situazioni o per specifiche attività, che l'insegnante operi a fianco di bambini od alunni, questi dovrà indossare la mascherina individuale e, qualora previsto, ulteriori dispositivi di protezione.

6. Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, qualora sia garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le "rime buccali". Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati, fatta salva la distanza di sicurezza prevista.

7. Nel caso in cui una sola alunna alla volta, o un solo alunno alla volta, siano chiamati a raggiungere l'area didattica, o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, potranno togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, dovranno indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

11. Ricreazione: la ricreazione verrà svolta all'interno della propria aula, per evitare rischi connessi con la contiguità fra alunni di classi diverse.

Durante la ricreazione i pasti dovranno essere consumati dagli allievi restando seduti al loro posto; solo in seguito è possibile alzarsi, mantenendo sempre la mascherina indossata e rispettando la distanza di sicurezza di 1 metro. Sarà possibile organizzare, a livello dei singoli plessi, uscite sul corridoio o all'aperto di una – due classi.

12. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne e gli alunni, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

13. Alunni con disabilità: gli alunni con disabilità indossano la mascherina se ciò risulta compatibile con il loro stato di salute, occorre tuttavia assicurare il rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone; gli insegnanti di sostegno che necessitano di un contatto ravvicinato con l'allievo dovranno indossare la maschera FFP2 senza valvola e procedere ad una frequente disinfezione delle mani.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività ludico-educative (Scuola dell'Infanzia)

Il personale dovrà indossare, nei momenti a stretto contatto con i bambini, oltre alle mascherine, delle visiere trasparenti protettive, soggette a frequente disinfezione.

2. Risulta fondamentale evitare ogni contatto, anche indiretto, fra bambini appartenenti a gruppi diversi; eventuali spazi comuni (es. atrio, refettorio) dovranno essere puliti e disinfettati dopo l'utilizzo da parte di un gruppo, prima che siano utilizzati da altri gruppi.

3. Le aule e gli spazi comuni devono essere frequentemente areati per almeno 5 minuti; nella stagione fredda, i bambini di un medesimo gruppo possono essere temporaneamente dislocati nello spazio comune, durante l'apertura delle finestre della loro aula.

4. Spazi all'aperto: gli educatori sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso per lo svolgimento delle attività ludiche ed educative; dopo l'utilizzo di giochi da giardino o analoghe attrezzature, queste devono essere pulite e disinfettate prima dell'utilizzo da parte di un altro gruppo.

Art. 12 – Gestione degli spazi e dei locali della sede scolastica

Servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, mantenendo la mascherina indossata. Non è consentito accedere al locale nel caso in cui sia presente una persona nell'antibagno (area lavandini). Non è altresì concesso l'accesso ai servizi igienici durante la ricreazione.

Prima di utilizzare il WC è necessario lavare o igienizzare le mani; uscendo dal WC, se nell'antibagno è già presente una persona, occorre attendere il proprio turno mantenendosi a debita distanza, prima di accedere a propria volta al lavandino.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di rientrare in aula, deve lavare nuovamente le mani con acqua e sapone e, arrivato in aula, disinfettarle con l'apposito gel (avendo toccato le maniglie delle porte).

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Aule insegnanti

Nelle aule per insegnanti, deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza fra le postazioni di lavoro; nelle aule dotate di grandi tavoli comuni, le postazioni vengono identificate con degli adesivi.

Tenuto conto dell'alternarsi di persone provenienti da diversi ambienti, interni o esterni alla scuola, tutte le attrezzature e le superfici di lavoro verranno disinfettate con frequenza particolarmente elevata.

Presso l'aula insegnanti viene reso disponibile un flacone di disinfettante per le mani.

Uffici (Direzione, Ufficio DSGA, Segreteria)

Negli uffici le postazioni di lavoro sono state posizionate in modo da garantire la distanza di sicurezza fra gli operatori, e fra operatore e utente.

Dove può essere svolta attività di "front office", sono stati installati pannelli di separazione in materiale trasparente (vetro, plexiglass o polipropilene), in modo da limitare il rischio legato ai "droplet".

Il personale deve mantenersi dietro ai pannelli durante tutta la fase del colloquio con l'interlocutore; l'eventuale scambio di documenti deve essere fatto appoggiando gli stessi su piani posti lateralmente, ad opportuna distanza dalla postazione. I pannelli separatori (da ambo i lati), i piani di lavoro e le attrezzature, incluse le penne, devono essere disinfettati frequentemente.

Presso ogni ufficio viene reso disponibile un flacone di disinfettante per le mani.

Corridoi

Nel percorrere i corridoi occorre sempre accostarsi al lato destro, lasciando però lo spazio necessario all'apertura delle porte (circa 1 metro) delle aule e degli altri locali che immettono nel corridoio stesso.

Evitare, ove possibile, di incrociare altre persone: se ci sono degli ostacoli che riducono temporaneamente la larghezza del corridoio, passare uno alla volta.

Dopo aver aperto o chiuso delle porte, è necessario disinfettarsi le mani.

Distributori automatici per bevande o snack

È vietato ogni assembramento davanti ai distributori automatici per bevande o snack: occorre prelevare e consumare da soli la bevanda/snack, nei pressi del distributore o in aula, gettando immediatamente la confezione nel contenitore predisposto. In alternativa la bevanda o lo snack possono essere portati presso il proprio ufficio/aula.

I distributori non possono essere utilizzati durante la ricreazione.

Viene garantita la disinfezione frequente delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Scale

Nel percorrere le scale occorre sempre accostarsi al lato destro ed evitare, ove possibile, di incrociare altre persone: se ci sono persone in transito, attendere sul pianerottolo prima di imboccare le scale.

Dopo aver percorso le scale, se si è utilizzato il corrimano, è necessario disinfettarsi le mani.

Ascensori, piattaforme

Gli ascensori e le piattaforme di sollevamento devono essere utilizzati esclusivamente da persone con disabilità sensoriale o motoria (anche temporanea) e dai loro eventuali accompagnatori; all'interno della cabina le persone devono rimanere più distanziate possibile e indossare le mascherine chirurgiche.

Dopo aver utilizzato l'ascensore o la piattaforma (quindi toccato la pulsantiera, i sostegni o le pareti interne) è necessario disinfettarsi le mani.

Aree esterne

Nelle aree esterne di pertinenza della scuola vige sempre l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza:

- nelle fasi di ingresso ed uscita dall'edificio scolastico
- quando si svolgono attività di gruppo
- in ogni occasione in cui ci sia il rischio di assembramenti

Al rientro nell'edificio, se si sono toccati degli oggetti (quali le maniglie delle porte di ingresso), è necessario disinfettarsi le mani.

Punti di raccolta in caso di emergenza

In caso di evacuazione, a seguito di un'emergenza reale o di una esercitazione, nei punti di raccolta è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza e indossare la mascherina.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consentito lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le alunne e gli alunni, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. A nessuno è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno), né lo scambio di effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, cibi, bevande, ecc.) durante tutta la permanenza a scuola.

Pertanto è necessario che le studentesse, gli studenti ed il personale valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 – Dispositivi di Protezione Individuali e mascherine

1. Le tipologie di DPI che possono avere efficacia contro la trasmissione del virus sono i seguenti:
Mascherina chirurgica: la mascherina chirurgica per i lavoratori, è da ritenere un DPI solo nelle ipotesi di cui all'art.16 del DL 17/3/20 n.18, è una maschera facciale liscia o pieghettata (alcune hanno la forma di una coppetta), monouso, che viene posizionata su naso e bocca e fissata alla testa da lacci o elastici; (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione batterica e resistenza respiratoria sono classificate in 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica la IIR è resistente anche agli spruzzi.

La mascherina medico-chirurgica può costituire un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea. Così come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n.2/2020 rev. 28 marzo 2020, alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche sono in grado anche di proteggere l'operatore che le indossa da schizzi e spruzzi e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi.

Maschere facciali filtranti: la classificazione di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza filtrante rispettivamente dell' 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: -

“utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” e indicati con NR, - “riutilizzabili” (per più di un turno di lavoro) e indicati con R. I facciali filtranti di tipo P2 si possono ritenere corrispondenti ai respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa statunitense. Ciò senza tuttavia mai dimenticare che, a prescindere dal fattore di protezione operativo e dalla residua efficienza filtrante, in questo caso la frequenza di sostituzione del DPI è subordinata anche ad ipotesi di contaminazione dello stesso.

I facciali filtranti FFP2 e FFPP3 sono ritenuti idonei anche per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4 (di cui all'allegato XLVI del D.lvo 81/2008). Possono essere con o senza valvola: essa non ha alcun effetto sulla capacità filtrante del dispositivo, ma assicura un comfort maggiore quando è indossata per molto tempo. In particolare, la valvola di espirazione permette all'aria calda di fuoriuscire dal dispositivo, riducendo l'umidità che si forma al suo interno, evitando così la formazione di condensa. Questo previene inoltre l'appannamento degli occhiali e facilita la respirazione. Quindi i facciali filtranti FFP2 e FFPP3 offrono una protezione a chi li indossa, ma mentre quelli senza valvola limitano la diffusione del virus all'esterno, quelli dotati di valvola permettono la diffusione del virus per via aerea e quindi, in ambito lavorativo, non proteggono gli altri lavoratori. Per tale ragione non devono mai essere usate da pazienti COVID-19.

Visiere protettive: proteggono limitatamente dal “droplet” e da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono completamente al viso. Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più volte devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore, specie per ciò che attiene la disinfezione.

Guanti monouso: sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l'utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il pittogramma “resistenza a microrganismi” con indicazione: della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da indossare sopra il primo.

2. Uso dei DPI

Maschera chirurgica o FFP1

Tutte le persone (lavoratori, studentesse e studenti, visitatori) che intendono accedere ai plessi scolastici devono avere a disposizione e portare con sé questo tipo di maschera.

L'utilizzo è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) quando si condivide il medesimo locale con altre persone (anche se si è dalla parte opposta di un locale di grandi dimensioni)
- b) quando ci sia il rischio di avvicinarsi ad un'altra persona (distanza inferiore di 1 metro), anche se all'esterno dei locali
- c) durante operazioni di pulizia o sanificazione

Obbligatoria anche per persone presenti nella sede scolastica che manifestino sintomi di raffreddore o influenza (che comunque dovranno porsi in situazione di isolamento e contattare il medico curante).

Maschera facciale filtrante FFP2 (o FFP3) senza valvole: ne è previsto l'uso da parte di lavoratori che debbano avvicinarsi ad una persona da soccorrere o monitorare, ad esempio:

- personale ATA che debba avvicinarsi ad un allievo
- Addetti al primo soccorso
- Addetti assistenza Covid
- Insegnanti di sostegno

Nelle situazioni dove non sussistano particolari rischi legati alla prossimità con altre persone, il personale potrà tuttavia indossare la maschera chirurgica.

Guanti monouso in lattice o nitrile: obbligatori per operazioni di pulizia e sanificazione, manipolazione di contenitori e sacchi per rifiuti e in genere per ogni contatto con superfici che possano essere state contaminate da agenti chimici o biologici; da utilizzare anche quando non si può evitare il contatto ravvicinato con altre persone (es. interventi degli Addetti al primo soccorso e degli Addetti assistenza Covid).

Visiere protettive trasparenti - devono essere utilizzate:

- dal personale della Scuola dell'Infanzia
- dal personale di "front office" (in mancanza di divisori o schermi trasparenti);

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo un Piano Pulizia e Disinfezione predefinito.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con gli appositi detersivi forniti dalla scuola.

4. Le pulizie effettuate al termine delle lezioni vanno annotate in apposito registro giornaliero.

5. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio e alla fine delle lezioni dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico e di quelli a disposizione degli insegnanti sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso sono da considerarsi materiale potenzialmente infetto, quindi devono essere collocati in contenitori per rifiuti dotati di chiusura; ai fini dello smaltimento, sono assimilabili a rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Per tutti i casi di persone sintomatiche nell'ambito della popolazione scolastica, o dei loro contatti stretti, verranno applicate le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" di cui al Rapporto I.S.S. COVID 19 n. 58/2020.

A tal fine, presso ogni plesso scolastico sarà individuato ed opportunamente attrezzato un "Locale assistenza COVID-19"; questo potrà ospitare un numero massimo di persone sintomatiche, calcolato in funzione della superficie e del volume, tenendo conto dell'esigenza di mantenere almeno 2 metri di distanza fra ogni persona presente.

1. L'operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID-19 deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il referente scolastico per il COVID-19 che lo comunicherà al Dirigente scolastico o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o alla Direttrice S.G.A. e non prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatterà il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
2. Nel caso i sintomi riguardino un'alunna o un alunno, una studentessa o uno studente, l'operatore scolastico che ne viene a conoscenza dovrà avvisare il referente scolastico per COVID-19 del plesso di appartenenza, il quale immediatamente convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e avviserà il Dirigente scolastico o un suo sostituto i quali contatteranno le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

In attesa dell'arrivo del genitore o della persona delegata, la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno che presenti i sintomi suddetti indosserà una mascherina chirurgica fornita dalla scuola e resterà in attesa nel locale appositamente individuato all'interno del plesso di appartenenza.

Il personale scolastico che vigilerà dovrà rimanere a distanza di almeno 2 metri dal soggetto sintomatico e dovrà indossare maschera FFP2 senza valvole, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose forniti dalla scuola.

Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

I Collaboratori scolastici puliranno e disinfetteranno le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori dovranno contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: l'alunno deve restare a casa, i genitori devono informare il proprio Pediatra o Medico di famiglia e devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

7. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o di insegnanti: il referente scolastico per il COVID-19 informerà il Dirigente scolastico o il suo sostituto che a loro volta contatteranno il Dipartimento di Prevenzione.

Art. 13. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria del personale soggetto proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), in accordo con il Medico Competente.

Questi può disporre, per un periodo di tempo congruo rispetto all'emergenza in atto e tenendo conto del rischio derivante dall'attuale livello di circolazione virale, modifiche temporanee del programma di controllo sanitario nel senso di un allungamento della periodicità, dandone evidenza attraverso apposite comunicazioni indirizzate al Dirigente Scolastico e con annotazioni nelle cartelle sanitarie dei lavoratori interessati.

In tale ambito, resta inteso che debbono essere svolte le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nel caso di visita medica pre-assuntiva, preventiva, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione, per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per rientro al lavoro dopo una pregressa COVID-19.

L'attività di sorveglianza sanitaria sarà svolta garantendo al Medico Competente i dispositivi di protezione necessari (mascherina chirurgica e guanti) e gli stessi dispositivi saranno messi a disposizione anche alle figure sanitarie eventualmente a supporto del medico.

Il lavoratore, al momento della visita, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.

Le visite saranno scaglionate per evitare assembramenti in fase di attesa e per consentire la pulizia degli ambienti e una congrua areazione nonché sanificazione delle attrezzature e degli strumenti utilizzati da parte della Scuola, se effettuate presso la sede scolastica. Analoghe procedure di sanificazione e fornitura dei DPI dovranno essere sempre garantite anche presso l'ambulatorio medico.

Qualora il lavoratore informi il MC, in occasione della visita medica, della comparsa di sintomi suggestivi per ipotesi di COVID-19, il MC ne informerà immediatamente il MMG e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Servizio ISP) dell'Azienda Sanitaria Locale. Il lavoratore verrà invitato a rientrare al proprio domicilio e temporaneamente sospeso dal lavoro, fino a conclusione degli accertamenti da parte del Servizio ISP attivato.

Gestione dei lavoratori “fragili”

I lavoratori che presentino uno stato di fragilità particolare in relazione al contagio COVID-19, dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG), in modo da ottenere la certificazione medica del loro stato di salute. La documentazione viene esaminata dal Medico Competente, il quale si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo tale che vengano adottate le opportune misure di tutela del lavoratore. Il riconoscimento dello stato di “lavoratore fragile” e l'eventuale attività di “sorveglianza sanitaria eccezionale” introdotta dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per quei lavoratori normalmente non soggetti a sorveglianza sanitaria periodica, in virtù della mansione svolta.

Nel caso in cui le misure di tutela del lavoratore dovessero comportare il suo cambio di mansione, si procederà in conformità all'art.41 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 14. Medicazioni ed interventi di primo soccorso

In occasione di eventuali medicazioni ed interventi di primo soccorso, gli Addetti al Primo Soccorso dovranno adottare specifiche misure di prevenzione e protezione contro il rischio COVID-19, come di seguito specificato.

Prima dell'intervento indossare i DPI previsti:

- maschera FFP2 senza valvole
- guanti mono-uso in lattice o nitrile
- visiera trasparente protettiva

Durante l'intervento:

- evitare, per quanto possibile, di avvicinare il proprio volto alla bocca della persona soccorsa
- se si entra in contatto diretto con liquidi biologici della persona soccorsa, pulirsi e disinfettarsi immediatamente

Dopo l'intervento:

- togliere i DPI avendo cura di non toccarsi occhi e bocca, e collocarli subito negli appositi contenitori dotato di chiusura;
- pulire bene le mani e il viso, disinfettare le mani;
- chiedere al personale ATA di pulire e disinfettare l'ambiente in cui è stato eseguito l'intervento, con particolare riferimento alle superfici e agli oggetti che possono essere stati contaminati.